



# COMUNE di MALTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tributi

## IMU E TASI 2019

Gentile Contribuente,

**per l'anno 2019 il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato secondo le stesse regole e le stesse aliquote del precedente anno 2018.**

**Ricordiamo che per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali per inagibilità, vige l'esenzione dell'IMU e della TASI** a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione e comunque non oltre il 31.12.2020. A tal fine va presentata dichiarazione IMU all'Ufficio Tributi. Mentre gli immobili agibili, ma non utilizzabili ed inagibili per problematiche esterne connesse ad altri immobili inagibili attigui/vicini, scontano l'imposta con applicazione, dalla data dell'evento sismico, della riduzione del 50% della base imponibile.

**Valori delle aree edificabili Anno 2019:** Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2019 sono state approvati i valori delle aree edificabili el Comune ai fini dei controlli sulle denunce e sui versamenti dei tributi per l'anno 2019.

### ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

**SCADENZE:** **Acconto entro il 17/06/2019**

**Saldo entro il 16/12/2019**

**Versamento in unica soluzione entro il 17/06/2019**

**I VERSAMENTI** in autoliquidazione possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali utilizzando il **modello F24**, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con i codici tributo sotto indicati e del **codice Comune di Maltignano: E868**

Con deliberazioni n. 11 e 10 del 21/03/2019 il Consiglio Comunale ha confermato rispettivamente le **aliquote Imu e Tasi per l'anno 2019**, che rimangono invariate rispetto all'anno 2018 e precedenti.

**ALIQUOTE IMU:**

- **9 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili**
- **7,6 per mille aliquota per le aree edificabili**

<i>categoria immobili</i>	<i>codici tributo COMUNE</i>	<i>codici tributo STATO</i>
<i>fabbricati</i>	3918	-
<i>abitazioni principali SOLO classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9</i>	3912	-
<i>aree fabbricabili</i>	3916	-
<i>Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</i>	3930	3925

**ALIQUOTE TASI:**

- **1 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazioni principali e pertinenze, e per le aree edificabili come definite e dichiarate ai fini IMU.**

<i>categoria immobili</i>	<i>codici tributo</i>
<i>fabbricati rurali strumentali</i>	3959
<i>aree fabbricabili</i>	3960
<i>Fabbricati</i>	3961



# COMUNE di MALTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tributi

## INFORMATIVA IMU

L'IMU è un'imposta basata sul possesso, a vario titolo, di fabbricati, di terreni agricoli e di aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. E' destinata al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata e l'imposta riservata allo Stato.

Dal 2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune per le abitazioni principali.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'IMU non si applica inoltre:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono assimilate all'abitazione principale e pertanto non soggette ad IMU:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (modifica ex lege dall'01/01/2015).

Al fine dell'assimilazione tali abitazioni devono risultare non locate o date in comodato d'uso.

**Sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2014:**

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**A partire dal 1 gennaio 2016, la Legge di stabilità 2016 ha previsto:**

- l'esenzione dell'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli prevedendo l'esenzione a favore di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- un abbattimento della base imponibile ai fini IMU del 50% **per gli immobili concessi in comodato gratuito purché regolarmente registrati**. Tale riduzione si applica solo in caso di abitazioni, escluse quelle



# COMUNE di MALTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tributi

classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9). **Dal 2019 tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori** (art. 1 c. 644 Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018).

Ai fini di poter applicare tale riduzione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

## DICHIARAZIONE IMU

Il Decreto Legislativo n. 35 del 8 aprile 2013 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, che deve ora essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Al fine di poter usufruire delle riduzioni ed agevolazioni d'imposta, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita autocertificazione entro la scadenza del termine per il versamento del saldo dell'anno di competenza. Tale autocertificazione ha validità anche negli anni successivi in cui persistono le medesime condizioni.

E' previsto inoltre l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di usufruire delle riduzioni, previste dalla Legge di stabilità per l'anno 2016, del 25% per i canoni concordati e del 50% per i comodati gratuiti registrati.